



### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Forma giuridica: Società per Azioni - Sede legale: Piazza Duomo, 19 - 20121 Milano - Tel. 0272277.1 - Fax 028900332 - C.P. 948 Milano - Internet: <http://www.bancaponti.it> - E-mail [info@bancaponti.it](mailto:info@bancaponti.it) - Cod. SWIFT Bceptmm - Banca iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 1170 — facente parte del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 — Codice ABI 3084 — Iscrizione Registro delle Imprese n.18903 e Codice Fiscale n. 00714560158 - Capitale sociale € 14.600.000. i.v. - Riserve € 4.259.866 - Sovrapprezzo di emissione € 10.400.000- - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - Ultimo Rating disponibile rilasciato alla Capogruppo dalle principali agenzie: Moody's Investor Service "A2"; Standard & Poor's "A-"; Fitch - IBCA "A"

### CREDITO DOCUMENTARIO EXPORT

### CARATTERISTICHE

È l'impegno, normalmente irrevocabile, di altra banca (emittente) inviato alla banca (avvisante), assunto nei confronti del cliente (beneficiario) di regolare una determinata fornitura, purché le vengano presentati i documenti specificati nel credito e che questi siano conformi alle prescrizioni del credito stesso. Detto impegno viene assunto dalla banca emittente su incarico del suo cliente (ordinante) che è l'acquirente della fornitura; il beneficiario è il venditore.

I crediti documentari sono assoggettati alle cosiddette Norme ed Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, ed hanno alcune fondamentali caratteristiche, e cioè l'impegno della banca emittente è separato dal rapporto commerciale sottostante ed è invece riconducibile esclusivamente al testo del credito, ed ha per oggetto esclusivamente i documenti richiesti e non anche le merci oggetto della fornitura; quindi la presentazione di documenti conformi è condizione necessaria e sufficiente a che la banca emittente sia obbligata ad eseguire il regolamento del credito promesso.

Tale regolamento può consistere in:

- pagamento a vista, ossia a ricezione dei documenti;
- pagamento differito, alla data stabilita nel credito;
- accettazione, ossia impegno ad accettare una tratta spiccata dal beneficiario del credito;
- negoziazione, ossia impegno a pagare o far negoziare la tratta emessa dall'esportatore.

Il credito può essere confermato dalla banca avvisante, che in tal caso assume un autonomo impegno alla prestazione (pagamento o accettazione) verso il beneficiario anche qualora la banca emittente non onorasse il proprio impegno, purché il cliente le presenti documenti conformi alle prescrizioni del credito.

### RISCHI

Il cliente beneficiario di un credito non confermato, pur presentando documenti conformi, potrebbe non essere pagato, in caso di insolvenza della banca emittente. A ciò il beneficiario può ovviare chiedendo al suo cliente che nell'emettere il credito in suo favore la banca emittente richieda alla banca avvisante di aggiungere la propria conferma.

### CONDIZIONI ECONOMICHE

- notifica e/o modifica: commissione € 50, spese € 5;
- utilizzo con pagamento a vista: commissione 0,24% con un minimo di € 50, spese € 5;
- conferma: commissione 0,21% per trimestre o frazione con minimo di € 70, spese € 5, fatta salva la possibilità di applicare tariffe diverse in funzione dello standing della banca emittente e del suo paese di insediamento (rischio paese);
- pagamento differito: commissione 0,60% per trimestre o frazione con un minimo di € 50, spese € 5, salvo maggiori commissioni in caso di crediti confermati in funzione del rischio paese/banca emittente;
- controllo documenti su crediti utilizzabili presso altre banche: commissione flat 0,24%, con un minimo di € 50, spese € 5;
- invio documenti: spese € 20 salvo le spese vive eventualmente sostenute;
- cessione credito documentario: commissione 0,1% flat con minimo di € 15 e massimo di € 155, spese € 5

### CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

Il beneficiario del credito, per avere diritto al regolamento, deve presentare entro i termini del credito i documenti richiesti, conformi alle prescrizioni della banca emittente. La banca avvisante, se ha aggiunto la sua conferma al credito, a ricezione dei documenti conformi deve pagare al beneficiario l'importo dei documenti, che verranno inviati alla banca emittente, ovvero rilasciare accettazione per pagamento a scadenza. In caso di credito non confermato, la banca



Condizioni valide al 12/01/2009

avvisante verifica la conformità dei documenti alle prescrizioni del credito e li invia alla banca emittente; in caso di documento/i non conformi, avvisa il beneficiario per le eventuali modifiche da apportare agli stessi.

## PROCEDURE DI RECLAMO

**Questa Banca aderisce al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR che mette a disposizione i seguenti strumenti di tutela:**

### 1) OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIO

**IL SERVIZIO OFFRE UNA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE) CHE SI CONCLUDE CON UNA DECISIONE EMESSA DA UN COLLEGIO GIUDICANTE. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.**

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'*Ombudsman - Giurì Bancario*.

**Ogni Cliente** può rivolgersi all'**Ufficio Reclami** della banca (ubicato in Via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova), **entro due anni** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, o inoltrato in via informatica; la banca mette a disposizione anche moduli standardizzati.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso.

Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario*, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: **VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186, ROMA.**

**Il ricorso** all'*Ombudsman - Giurì Bancario* va presentato **entro un anno** dall'inizio della contestazione all'Ufficio Reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'*Ombudsman - Giurì bancario* può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

Le **controversie** per cui è competente l'*Ombudsman - Giurì bancario* sono quelle per le quali si richiede un danno fino a **€50.000** (prescindendo dall'importo dell'operazione).

La decisione viene adottata entro 90 giorni (il termine può essere prolungato in caso di richiesta di ulteriore documentazione) dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il cliente.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'*Ombudsman - Giurì bancario* non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione.

### 2) CONCILIAZIONE

**IL SERVIZIO CONSISTE IN UNA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE, IL CUI REGOLAMENTO È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA. IL REGOLAMENTO È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.**

La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Le procedure di conciliazione – che si concludono entro termini prestabiliti – possono essere di due tipi:

- a. previste dalla legge che ha riformato il processo societario (D.Lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all'art. 1 del richiamato D. Lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito – ai sensi di legge – un "organismo di conciliazione" che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l'iscrizione nel Registro di detti "organismi" tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale – una volta omologato dal Tribunale – ha valore di titolo esecutivo;
- b. informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che non è assoggettata alle previsioni del D.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici – si tenta di risolvere la controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l'efficacia di un contratto.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'*Ombudsman*, o un arbitro (o un collegio arbitrale).



Banca Cesare Ponti  
Gruppo Banca Carige

FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA  
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA  
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

**IP7**

3/3

Condizioni valide al 12/01/2009

## LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

**Conformità dei documenti:** il beneficiario non solo deve presentare gli esatti documenti richiesti, ma deve anche fare in modo che detti documenti presentino tutte le caratteristiche richieste nel credito documentario.

**Cessione:** la cessione si ha quando il beneficiario dà disposizione alla banca avisante di trasferire tutto o parte del ricavo del credito ad un soggetto terzo. La cessione è cessione di ricavo e non cessione del diritto di operare in conformità del credito.

**Conferma della banca avisante:** con l'aggiunta della propria conferma, la banca avisante assume un autonomo impegno alla prestazione (pagamento o accettazione) verso il beneficiario, anche qualora la banca emittente non onorasse il proprio impegno.